

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO –BICOCCA

***REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI di cui all'art. 113 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.***

Emanato con D.R. Rep. 4456/2023, prot. 0438354/23 del 19 dicembre 2023
Pubblicato all'Albo online il 21 dicembre 2023

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 01 - Oggetto del *Regolamento*

1. Il presente *Regolamento* (di seguito *Regolamento*), emanato ai sensi dell'art. 113 ("Incentivi per funzioni tecniche") del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 (di seguito *Codice*) si applica con riferimento ai contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi regolati dal medesimo *Codice*.
2. Il *Regolamento* disciplina la costituzione del Fondo risorse finanziarie (di seguito *Fondo*) costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del *Codice* e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche e/o amministrative svolte dal personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, compreso quello assunto a tempo determinato (di seguito *Dipendenti*) per le attività di cui al medesimo comma 2.
3. Il presente *Regolamento* stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione nonché di eventuale riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo appalto a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.
4. Il compenso per le attività tecniche è finalizzato ad incentivare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto, nel perseguimento dei principi di efficienza, efficacia, nonché di economicità.

Art.02 - Ambito di applicazione

1. Le attività incentivabili sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture affidati previo espletamento di una procedura comparativa, secondo le forme di scelta del contraente previste dal *Codice*.
2. Nell'ambito delle convenzioni affidate a seguito di gara da CONSIP o da altre Centrali di Committenza, sono incentivabili esclusivamente le attività previste dal *Codice* effettivamente svolte.
3. L'incentivo è escluso per affidamenti sotto la soglia dei 40.000 € e in tutti i casi di un affidamento diretto, senza cioè una procedura comparativa di selezione del contraente.
4. Per quanto riguarda, in particolare, gli interventi manutentivi, essi per essere incentivabili devono risultare caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.

5. Il *Regolamento* si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture e servizi.
6. Il *Regolamento* si applica anche agli appalti affidati a seguito del perfezionamento di un Accordo Quadro, di cui all'art. 54 del *Codice*. Al RUP dell'Accordo Quadro e ai suoi eventuali collaboratori è riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto, mentre al RUP del contratto e suoi eventuali collaboratori è riconosciuto l'incentivo riferito all'esecuzione del singolo contratto.
7. L'incentivo viene erogato anche per i procedimenti per i quali non abbia avuto luogo l'affidamento o per i quali il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o eventi non dipendenti dal personale incaricato; in tali casi l'incentivo viene corrisposto solo con riferimento alle attività effettivamente espletate.

Art.03 - Destinazione del Fondo

1. Le risorse destinate al *Fondo* sono calcolate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, compresi gli eventuali oneri per la sicurezza (importo totale pagabile, al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 35, c. 4 del *Codice*). Il *Fondo*, la cui percentuale effettiva a valere sulla singola gara è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% dell'importo di cui sopra. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
2. Le somme destinate al *Fondo* sono inserite all'interno del quadro economico di ogni singolo lavoro, servizio e fornitura e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per gli stessi.
3. Gli incentivi non sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge 208/2015. Il *Fondo* è escluso dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23 del d.lgs. 75 del 2017.
4. La singola unità di personale tecnico amministrativo può percepire incentivi, anche da diverse Amministrazioni, per un massimo del 50% dello stipendio tabellare lordo. La quota eccedente verrà trattenuta a favore del *Fondo* per l'innovazione, di cui al comma 6 seguente. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi in oggetto sono cumulabili con la premialità, il conto terzi e il fondo comune nei limiti previsti dalla contrattazione integrativa.
5. La quota pari all'80% del *Fondo* (*Fondo* per il personale), comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione (Irap, oneri previdenziali e assistenziali e altro), costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai *Dipendenti* aventi titolo. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti nel presente *Regolamento*, tra le figure di cui al successivo Art. 04.
6. Il restante 20% delle risorse finanziarie del *Fondo* (*Fondo* per l'innovazione), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e

strumenti elettronici specifici per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse potrà essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

7. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 2, 7 e 12, del *Codice* contribuiscono a implementare l'incentivo, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il *Fondo* è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il *Fondo* quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del *Codice*.

Art.04 - Destinatari

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del *Codice*, non concorre alla ripartizione del *Fondo* il personale con qualifica dirigenziale. In caso un ruolo venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale il relativo compenso costituisce economia di spesa.

2. Ai fini della ripartizione dell'incentivo, il personale interessato è quello che svolge le funzioni previste dall'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 a fronte della sostanziale assunzione di una specifica attività. Partecipa alla ripartizione del *Fondo*:

- a) il personale al quale è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del *Codice*;
- b) il personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del *Codice*;
- c) il personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del *Codice*;
- d) il personale al quale è stata affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (art. 113, c. 2 del *Codice*);
- e) il personale al quale è stata affidata l'attività di esecuzione del contratto (art. 113, c. 2 del *Codice*);
- f) il personale al quale è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del *Codice*;
- g) il personale al quale è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità o di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del *Codice*;

h) il personale che partecipa, assicurando il supporto tecnico e/o amministrativo, alle attività di cui ai precedenti punti, così come risultante per iscritto dall'incarico conferito (*collaboratori*).

a) *Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP)*.

i. Il *RUP* deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità dell'affidamento; in particolare deve possedere i requisiti di cui ai punti 4. e 7. delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1007 dell'11 ottobre 2017 (di seguito *Linee Guida n. 3*).

ii. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il *RUP* deve essere un tecnico.

iii. Il *RUP* svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

iv. Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 4 del codice, il *RUP* assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.

v. Per la disciplina di dettaglio in relazione ai requisiti, compiti, limiti, ed altri aspetti riguardanti la figura in questione, si fa rinvio alle *Linee Guida n. 3* sopra richiamate.

b) *Attività di programmazione della spesa per investimenti*.

i. Il personale coinvolto nelle funzioni connesse all'attività della programmazione della spesa, per investimenti oggetto del presente *Regolamento*, comprese le attività preliminari all'appalto e necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.

c) *Verifica preventiva dei progetti*.

i. Nell'ambito dei lavori, gli incaricati per la verifica preventiva del progetto dovranno svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e segnatamente prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificheranno la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico-economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

- ii. Nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal *RUP*, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice.
 - iii. Per la disciplina di dettaglio relativa all'attività di verifica preventiva del progetto si rimanda all'art. 26 del Codice e al punto VII. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018.
- d) *Predisposizione e controllo delle procedure di gara.*
- i. Gli incaricati per la predisposizione e il controllo delle procedure di gara, nell'ambito delle proprie competenze amministrative e/o tecniche, dovranno, a titolo esemplificativo: predisporre e/o verificare gli avvisi, il bando di gara, le relative pubblicazioni, la lettera di invito o il disciplinare ed i relativi allegati, verificare il capitolato speciale d'appalto, gestire le fasi della procedura di gara e dell'affidamento compresa la verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento e la stipula del contratto d'appalto.
- e) *Controllo dell'esecuzione del contratto.*
- i. Personale che esercita l'attività di controllo dell'esecuzione del contratto negli aspetti amministrativi, fino al collaudo, regolare esecuzione o verifica di conformità al progetto ed alle prescrizioni contrattuali.
- f) *Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice.*
- i. Ferma restando l'obbligatorietà di nominare il Direttore dei Lavori, la normativa vigente offre la possibilità alle stazioni appaltanti d'istituire l'Ufficio della Direzione Lavori (art. 101 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016) al quale è affidato il compito di coordinamento, direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo di ogni singolo intervento, nel rispetto degli impegni contrattuali.
 - ii. L'Ufficio, laddove su proposta del *RUP* venga istituito dalla Stazione Appaltante, comunque prima della gara per l'affidamento dei lavori, è costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente, in relazione a dimensione, tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere. Il Direttore Lavori è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico, ove presenti.
 - iii. La struttura dell'Ufficio è dimensionata in rapporto alla complessità delle opere; le figure da cui l'Ufficio è composto e le relative mansioni previste sono le seguenti: Direttore dei Lavori (con funzioni di: coordinamento e supervisione dell'attività di tutto l'ufficio; interlocutore esclusivo dell'esecutore);

- Direttori Operativi (con funzioni di controllo dell'esecuzione dei lavori, verifiche tecniche e contabili);
Ispettori di Cantiere (sorveglianza lavori, controllo quotidiano e misurazioni).
- iv. Il Direttore dei Lavori svolge, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga tali funzioni, la Stazione Appaltante prevede la presenza di almeno un Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
- v. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di servizi o di forniture è di norma il *RUP*. Analogamente al Direttore dei lavori, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
- g) *Collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del Codice.*
- i. L'incaricato del collaudo/verifica di conformità è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico.
- ii. Per le operazioni di collaudo le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavoro, alla complessità e all'importo degli stessi.
- iii. Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, qualora – ai sensi dell'art. 102 c. 2 del Codice - il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità sia sostituito con il certificato di regolare esecuzione, l'incentivo per la presente attività non viene corrisposto, in quanto è da intendersi riassorbito nella quota spettante al Direttore dei Lavori (per i lavori) e al *RUP* (per le forniture e servizi), che effettuano l'attività.
- h) *Collaboratori: personale che partecipa, assicurando il supporto tecnico e/o amministrativo, alle attività di cui ai precedenti punti.*
- i. È compreso nella ripartizione dell'incentivo l'ulteriore personale che interviene nelle diverse fasi del procedimento di cui alle lettere precedenti e che quindi percepisce l'incentivo a seconda della prestazione di cui alle tabelle all'art.6 comma 7 e art. 8 comma 5.
- ii. Il personale deve essere formalmente e nominativamente individuato per ciascuna attività oggetto di incentivo.

Art.05 - Costituzione del gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività previste per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti

1. In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche/amministrative espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione a tali funzioni. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo effettivo apportato dai *Dipendenti* coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Più in particolare, con riferimento alla specifica attività svolta, la suddetta suddivisione avviene anche in base ai seguenti parametri:

- profilo di competenza (capacità ed esperienza);
- grado di difficoltà;
- livello di specificità.

2. Detti parametri potranno essere oggetto di successive specifiche, integrazioni o modifiche risultanti in via definitiva da contrattazione decentrata integrativa.

3. Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente articolo sono in ogni caso conferiti dal Dirigente della struttura competente, per le attività interne alla propria struttura o dal Direttore Generale, qualora il Dirigente della struttura competente svolga la funzione di RUP o in caso di gruppi di lavoro formati da soggetti appartenenti ad Aree diverse, applicando, il principio di rotazione, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti. L'incarico sarà conferito per iscritto, conterrà la durata complessiva (inizio/fine), l'impegno orario medio giornaliero, il Visto per approvazione del Dirigente titolare dell'Area di appartenenza dell'incaricato e l'obbligo di svolgere l'attività oggetto dell'incarico durante il normale orario di servizio.

4. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività *medio tempore* svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Nel caso la cessazione riguardi il RUP, la relazione è del Dirigente competente. Qualora il Dirigente svolga la funzione di RUP, la relazione è del Direttore Generale.

5. Gli atti di costituzione dei gruppi di lavoro, redatti dal Dirigente competente su proposta del RUP, devono riportare:

- a) l'importo complessivo a base d'asta del lavoro, servizio, fornitura;
- b) il nominativo dei componenti, di cui al comma 2 dell'Art. 04;
- c) il termine entro il quale devono essere eseguite le relative prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente competente, sentito il RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto

delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

7. I *Dipendenti* indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

CAPO II – LAVORI

Art.06 - Ripartizione percentuale del Fondo per i lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.

2. Per i lavori fino a 100.000,00 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

3. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo dei lavori, come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Aliquota	Importo del Fondo
da	a		
40.000	999.999	2%	2% dell'importo
1.000.000	5.381.999*	1,75%	€ 19.999,98 + 1,75% sulla parte oltre € 1.000.000,00 €
5.382.000*		1,00%	€ 99.589,96 + 1,00% sulla parte oltre € 5.382.000,00

*soglia comunitaria (cfr. art. 35, comma 1, del *Codice*)

4. In caso di appalto misto, l'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità delle singole prestazioni di lavori, servizi, forniture previste;

5. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie di legge sopra riportate, la tabella si intende automaticamente adeguata.

6. Il 20% dell'importo del *Fondo* è utilizzato come descritto all'Art.03, comma 6 del presente *Regolamento (Fondo per l'innovazione)*.

7. Il restante 80%, costituente il *Fondo* per il personale, è distribuito tra i destinatari dell'incentivo, di cui all'Art. 04 del presente *Regolamento*, nelle percentuali minime e massime indicate nella tabella sottostante:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento (Art. 31)	35 - 50%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	2 - 5%
3) Verifica preventiva della progettazione e validazione	5 - 10%
4) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	2 - 10%
5) Direzione lavori (art. 101): La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione se abilitato; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	25 - 45%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	5 - 10%
TOTALE	100%

Per effetto del DECRETO-LEGGE del 18 aprile 2019, n. 32, comma 1 lett. aa), che ha temporaneamente modificato l'articolo 113, comma 2, l'ammontare degli incentivi approvati nei rispettivi piani economici nel periodo dal 19/04/2019 al 17/06/2019 "*per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici*" sono riconosciuti esclusivamente per le attività di progettazione (20%), di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (10%), di verifica preventiva della progettazione (7,5%).

CAPO III – FORNITURE E SERVIZI

Art.07 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture che prevedono funzioni tecniche per le quali è stato nominato, su proposta del RUP, un Direttore dell'Esecuzione di cui all'art. 101 del Codice, con competenze altamente specialistiche in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto deve essere individuato e nominato come soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento qualora si realizzi almeno uno dei seguenti casi, come individuati al paragrafo 10.2 delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC:

- prestazioni di importo superiore a € 500.000,00;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, sociosanitario, supporto informatico);
- esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art.08 - Ripartizione percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture.
2. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Aliquota	Importo del Fondo
da	a		
40.000	499.999	1,5%	1,5% dell'importo
500.000	4.999.000	1,00%	€ 7.499,99 + 1,0% sulla parte oltre 500.000,00 €
5.000.000		0,75%	€ 52.489,98 + 0,75% sulla parte oltre 5.000.000,00 €

3. In caso di appalto misto, l'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità delle singole prestazioni di lavori, servizi, forniture previste;
4. Il 20% dell'importo del *Fondo* è utilizzato come descritto all'Art.03, comma 6 del presente *Regolamento (Fondo per l'innovazione)*.
5. Il restante 80%, costituente il *Fondo* per il personale, è distribuito tra i destinatari dell'incentivo, di cui all'Art. 04 del presente *Regolamento*, nell'intervallo percentuale indicato nella tabella sottostante:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento	30 - 50%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	10 - 15%

3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	10 - 15%
4) Fase di esecuzione: Direzione dell'esecuzione del Contratto, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo, validazione.	25 - 50%
TOTALE	100%

Per effetto del DECRETO-LEGGE del 18 aprile 2019, n. 32, comma 1 lett. aa), che ha temporaneamente modificato l'articolo 113, comma 2, l'ammontare degli incentivi approvati nei rispettivi piani economici nel periodo dal 19/04/2019 al 17/06/2019 "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono riconosciuti esclusivamente per le attività di progettazione (20%), di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (10%), di verifica preventiva della progettazione" (5%).

CAPO IV – NORME COMUNI A LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Art.09 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi.

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti, salvo comprovata assenza di responsabilità diretta dei soggetti coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo (C1)
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara, depurato del ribasso d'asta offerto, salvo comprovata assenza di responsabilità diretta dei soggetti coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo (C2)
incremento dei costi superiore al 21% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 31% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 41% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti riduttivi si applicano entrambi nel seguente ordine e modo: prima il C1 e poi, sulla rimanenza, il C2.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comma 7 e comma 12, del *Codice*, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - b) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico, che sono stati assoggettati a penale per ritardo, riconosciuta e pagata dallo stesso.

Art.10 - Procedura per la liquidazione dell'incentivo

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico il Dirigente, su proposta del RUP, indica le attività da svolgere, i termini entro i quali le stesse devono essere eseguite, come previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni contenute negli atti di gara e nel contratto di appalto, la determinazione esatta della percentuale di incentivo spettante secondo le tabelle sopra indicate.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. La liquidazione della quota del *Fondo* e la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente dell'Area titolare del procedimento, su proposta del RUP, previo positivo accertamento dell'avvenuta ultimazione delle attività svolte. La determina di liquidazione è tempestivamente predisposta dal Dirigente dell'Area titolare del procedimento sulla base di una Relazione sottoscritta dal RUP, contenente la descrizione delle attività svolte e le motivazioni legate ad eventuali ritardi, cui è allegata la scheda di dettaglio riportante la ripartizione degli incentivi.
4. La liquidazione del compenso avverrà entro 30 giorni dalla data di protocollazione della determina alla liquidazione.
5. Per le attività di durata pluriennale è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del già menzionato positivo accertamento da parte del Dirigente, incrementano il *Fondo* per l'innovazione, di cui all'Art. 03, comma 6.
7. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art.31 comma 12 del *Codice*, circa il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni e sull'effettiva ottemperanza

a tutte le misure e prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana eventualmente impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

8. Il Dirigente competente redige e trasmette, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Organizzazioni Sindacali, una Scheda riepilogativa nominativa di tutti gli incarichi conferiti e retribuiti, in forza del presente Regolamento, contenente altresì tutti gli importi autorizzati al pagamento.

Art. 11 - Violazione degli obblighi di legge o di *Regolamento*

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del *Codice*.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente *Regolamento* si fa rinvio al D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e alle disposizioni vigenti in materia.

2. Il presente *Regolamento* sostituisce il precedente *Regolamento* approvato con D.R. 26064 del 01/07/2009. Per i lavori per i quali al 19/04/2016 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/16) era già stato approvato il progetto esecutivo (o ultimo livello di progettazione da porre a base dell'affidamento), continua ad applicarsi il suddetto *Regolamento*.

3. Il presente *Regolamento* entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto Rettorale di adozione dello stesso ed è pubblicato sull'Albo *on-line* di Ateneo con efficacia - fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. - per quei lavori/forniture/servizi per i quali il finanziamento dell'intervento risulti approvato e la quota di incentivo sia ricavabile nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del relativo quadro economico.